GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — MERCOLEDÌ 20 LUGLIO — NUM. 169

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0.25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0.30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balcani) — Roma

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SI SONO PUBBLICATI

I

RUOLI D'ANZIANITÀ

DEGLI

IMPIEGATI DELL'AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

Prezzo di ogni esemplare L. 1 in Roma e L. 1,20 in provincia franco di porto

---

Indirizzare richiesta, vaglia o l'ammontare del prezzo, all'Economato del Ministero dell'Interno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **337** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Camburzano (Novara) per la sua separazione dalla sezione elettorale di Occhieppo Inferiore e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882 n. 997 (serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Camburzano ha 117 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Camburzano (Novara) è separato dalla sezione elettorale di Occhieppo Inferiore ed è costituito in sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Novara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero 338 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Pozzonovo (Padova) per la sua separazione dalla sezione elettorale di Monselice e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali, approvata col regio decreto del 24 settembre 1882 n. 997 (serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Pozzonovo ha 128 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pozzonovo (Padova) è separato dalla sezione elettorale di Monselice ed è costituito in sezione elettorale autonoma del secondo collegio di Padova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero 339 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Sadali (Cagliari) per la sua separazione dalla sezione elettorale di Seui e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata con R. decreto del 24 settembre 1882 n. 997 (serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Sadali ha 59 elettori politici;

Ritenuto che le condizioni di viabilità fra Sadali e Seui rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale agli elettori del primo dei detti comuni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sadali (Cagliari) è separato dalla sezione elettorale di Seui, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del primo Collegio di Cagliari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Num. 340 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto ministeriale:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il rapporto dell'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti della Toscana;

Sentito il parere della Commissione permanente di belle arti, la quale, nell'adunanza del 22 maggio 1892, giudicò che i celebri Orti Oricellari, consacrati nel periodo più splendido della storia fiorentina, meritano di essere inscritti nell'elenco dei monumenti d'importanza nazionale, e di essere quindi con ogni cura conservati;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli Orti Oricellari di Firenze sono dichiarati monumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1892.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero 341 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto che nel corso dell'esercizio 1891 92 furono versate nelle Casse dello Stato, in pagamento del prezzo di beni venduti, tante obbligazioni dell'Asse ecclesiastico create colle leggi 15 agosto 1867 num. 3848 e 11 agosto 1870 n. 5784, per un capitale nominale di L. 666,200;

Visto che per effetto delle suddette leggi le obbligazioni incassate devono essere ammortizzate;

Visto che nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio predetto venne inscritta al capitolo n. 154 la somma di L. 200,000 per l'ammortizzazione di tali obbligazioni; e che quindi a raggiungere la somma di L. 666,200, ammontare delle obbligazioni incassate, mancano L. 466,200;

Visto l'art. 39 del testo unico di legge per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzato l'aumento di lire *quattrocentosessantaseimiladuecento* (L. 466,200) al fondo stanziato al capitolo n. 154 « Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni — Ammortamento », dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1891-92, per provvedere alla estinzione del maggior numero di obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, ricevute nel corso dell'esercizio stesso, in pagamento del prezzo di beni venduti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* T. BONACCI.

Relazione *del Ministro del Tesoro* **a S. M. il Re** *nell'udienza del 28 giugno 1892, sul decreto per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di L. 36,000, da portarsi in aumento al capitolo n. 36 del bilancio del Tesoro.*

SIRE!

Nonostante che l'assegnazione fatta al capitolo n. 36: « Debito vitalizio - Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1891-92 nella somma di L. 700,000, fosse superiore all'accertamento del precedente esercizio 1890 91, che si limitò a L. 667,792,19, tuttavia occorse già accrescere l'assegnazione stessa della somma di L. 100,000, mediante corrispondente prelevazione dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Nè questo provvedimento fu sufficiente; in quanto che, stante il carattere eventuale di quell'onere, si verifica ora una ulteriore deficienza di oltre L. 51,000.

E poichè col fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, attualmente disponibile, non è dato supplire a tale maggiore occorrenza che per L. 15,272,50, resta da provvedere alla restante somma di L. 36,000.

In tale stato di cose il Consiglio dei Ministri riconobbe opportuno e urgente di procedere, all'appoggio dell'articolo 38 della vigente legge di contabilità generale, a un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per la predetta somma di L. 36,000, da portarsi in aumento al capitolo su indicato.

A tale effetto il riferente si onora rassegnare all'approvazione della M. V. il seguente decreto.

Il numero **842** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 17 febbraio 1884 n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, ridotto a L. 1,500,000 colla legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1891-92, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 963,813,96, rimane disponibile la somma di lire 536,186,04;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritte al capitolo n. 108 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1891-92, è autorizzata una 17ª prelevazione nella somma di lire trentaseimila (L. 36,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 36 « Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864 n. 1731 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti », dello stato di previsione predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto: *Il Guardasigilli* BONACCI.

Il Numero **843** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1890 n. 7003;

Visto il Nostro decreto del 19 giugno 1890 sulle facoltà accordate all'on. Leopoldo Franchetti, deputato al Parlamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Vengono concessi i seguenti terreni nella colonia Eritrea alle persone e per gli scopi sotto indicati:

1° Al signor Gerundudis Nichita, un terreno di figura irregolare, della superficie di m. q. novemila ottocento, posto presso Asmara, a scopo d'agricoltura.

2° Al signor Saccardi Bonaventura fu Gio. Battista, un terreno di figura irregolare, di m. q. tremila duecento, in due appezzamenti, posto a Ghinda, a scopo di coltura.

3° Al signor Virdia Tommaso, tenente medico, un terreno di figura irregolare, della superficie di m. q. trentaduemila settecentosettantacinque, presso Asmara, a scopo di abitazione e coltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1892.

UMBERTO.

BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero 314 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1890 n. 7003;

Visto il Nostro decreto del 19 giugno 1890 sulle facoltà accordate all'onor. Leopoldo Franchetti, deputato al Parlamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Viene concesso al signor Fantozzi Carlo un terreno della superficie di m. q. settecento novantasette, posto ad Asmara, ad est del campo cintato, a scopo di abitazione e giardino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1892.

UMBERTO.

BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero 347 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, *interim* del Tesoro;

Veduti i Nostri decreti 31 ottobre 1871 n. 518, 19 dicembre 1875 n. 2860, 31 dicembre 1876 n. 3614, 1° agosto e 25 ottobre 1889 nn. 6344 e 6490;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali di scrittura delle Intendenze di finanza i quali, prima di ottenere tale nomina, erano computisti nelle Intendenze e quindi, per effetto dei Nostri decreti 19 dicembre 1875 n. 2860 e 31 dicembre 1876 n. 3614, passarono nella categoria degli ufficiali di ragioneria, e poscia nell'attuale di ufficiali di scrittura, sono ammessi all'esame di concorso al posto di Segretario di ragioneria nelle Intendenze stesse.

Art. 2.

I predetti funzionari di 1ª classe già computisti, sono pure ammessi all'esame di idoneità per il detto posto di Segretario di ragioneria nelle Intendenze, e quando all'esame di concorso abbiano riportato non meno di sei punti medii sono dichiarati idonei.

Art. 3.

Ai medesimi sono applicabili le norme e le condizioni fissate coi Nostri decreti predetti 1° agosto e 25 ottobre 1889 nn. 6344 e 6490.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

(Vedi più innanzi, alla rubrica *Concorsi*, il decreto col quale sono indetti tali esami).

Il Numero 350 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 10 e 14 della legge 30 marzo 1890 n. 6702 (serie 3ª);

Visti i Nostri Regi decreti 7 settembre 1891 n. 546, e 9 novembre 1891 n. 669;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1892 gli stipendi dei sottoindicati funzionari giudiziari sono stabiliti nelle misure seguenti:

Per gli aggiunti giudiziari, annue L. 2000;

Per i pretori, in ordine di anzianità:

dal n. 1 al 556, annue lire 2800;

dal n. 557 al n. 1548, annue lire 2500.

Art. 2.

I pretori attualmente in disponibilità a norma dell'art. 8 della legge 30 marzo 1890, non avranno diritto all'aumento di stipendio stabilito nell'articolo precedente, fino a che non siano ricollocati in ruolo.

Art. 3.

Con successivi Nostri decreti, quando risultino altre somme disponibili, sarà provveduto ad ulteriori aumenti degli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario ed alle modificazioni organiche, giusta il disposto dell'art. 10 della legge 30 marzo 1890.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 11 luglio 1892.

UMBERTO.

BONACCI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

CONCORSI

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 5 del R. decreto 1° agosto 1889 n. 6344;

Veduto il R. decreto 25 ottobre 1889 n. 6490;

Veduto il R. decreto 7 luglio 1892;

Veduto il decreto ministeriale 20 agosto 1889, circa le modalità dell'esame di concorso al grado di segretario di ragioneria nelle Intendenze di finanza, e il programma degli esami allegato *C*:

Ritenuto che la lista dei vice segretari stati dichiarati vincitori del concorso per la promozione al grado di segretario di ragioneria con decreto ministeriale del 12 luglio 1890, è esaurita.

Determina:

Art. 1.

Sono indetti esami di concorso a venti posti di segretario di ragioneria nelle Intendenze di finanza, i quali, per le prove scritte, avranno luogo nei giorni 14, 15 e 16 novembre 1892, presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma e Torino, e per le prove orali avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Art. 2.

Sono ammessi agli esami:

a) I vice segretari di ragioneria di qualunque classe;

b) Gli ufficiali di scrittura di qualunque classe che già occuparono l'abolito impiego di computista.

Art. 3.

I vice segretari di ragioneria e gli ufficiali di scrittura già computisti i quali, avendone i requisiti, intendano presentarsi al concorso, dovranno rimettere apposita istanza, su carta da bollo da una lira, non più tardi del 20 settembre p. v. all'intendente di finanza da cui dipendono, che ne farà tosto la trasmissione al Ministero, Segretariato generale, divisione I.

Art. 4.

Il Ministero esaminerà le dette istanze, e tenuto conto dei punti di operosità e di diligenza, riportati dai concorrenti durante il tempo di loro carriera, farà noto a ciascuno per mezzo della rispettiva Intendenza l'esito dell'istanza.

Roma, 11 luglio 1892.

Per il Ministro
A. FAGIUOLI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

E' aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico assistente, con retribuzione annua di L. 500, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel Dispensario celtico governativo istituito nella città di Bari, a mente del disposto dal Decreto Ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 15 novembre p. v., le loro domande in carta da bollo da L. 1,20, corredate coi documenti prescritti dal Decreto Ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato di buona condotta di data recente;

c) il certificato di domicilio abituale;

d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 15 luglio 1892.

Il Direttore della Sanità
L. PAGLIANI.

R. Collegio Ghislieri in Pavia

Il Consiglio d'amministrazione

Veduto lo statuto e regolamento del R. Collegio-Convitto Ghislieri approvato dal R. decreto 2 giugno 1889 num. 3161, serie 3ª (Parte supplementare), nonchè la deliberazione 1° corrente luglio n. 421 del Consiglio d'amministrazione, reca a notizia quanto segue:

I. Per l'anno scolastico 1892-93 sono vacanti e da conferire 16 posti gratuiti a giovani ammissibili ad un corso universitario il quale conduca ad una laurea, ovvero ad un diploma d'ingegnere. Di detti posti, due sono riservati a giovani della città o diocesi di Pavia.

II. Gli esami di concorso pel conseguimento di tali posti si terranno nella R. Università di Pavia innanzi Commissioni nominate dal magnifico Rettore dell'Università medesima, i concorrenti saranno a tempo debito avvisati dei giorni nei quali gli esami avranno luogo.

III. Per l'ammissione ai detti esami gli aspiranti dovranno, prima del 31 agosto p. v. e *non più tardi*, presentare a questa Amministrazione la rispettiva domanda, su carta bollata da cent. 50, indicando l'attuale loro dimora e la Facoltà o Scuola di quest'Università a cui intendono iscriversi.

Titoli necessari per l'ammissione.

IV. La domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai documenti che seguono, prescritti dall'art. 5 del regolamento suddetto:

A. Certificato di nascita affinchè risulti che il giovane è nato da genitori appartenenti alle provincie lombarde secondo la circoscrizione anteriore al 1859, ovvero alla città od alla diocesi di Pavia, se aspira ad uno dei posti speciali stabiliti dalle tavole di fondazione;

B. Prospetto autentico indicante l'esito degli esami sostenuti nei tre ultimi anni;

C. Gli aspiranti già studenti universitari dovranno debitamente comprovare d'avere superato gli esami su tutte le materie obbligatorie del corrente anno;

D. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui tenne dimora negli ultimi tre anni;

E. Certificato medico debitamente legalizzato dal sindaco del comune, comprovante che il giovane ha sofferto il vaiuolo e fu vaccinato e rivaccinato con effetto;

F. Fede di nascita del padre;

G. Attestazione del sindaco sullo stato della famiglia del concorrente. Tale attestazione deve indicare:

a) il luogo di nascita del concorrente;

b) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

c) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

d) la natura, la quantità e il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime nel comune od altrove;

e) la rendita annua approssimativa, e l'ammontare delle passività.

A corredo di questa attestazione devono allegarsi:

1. Le regolari ed autentiche dichiarazioni dalle quali si rilevi la possidenza e l'importare delle imposte dirette e delle tasse comunali di qualunque specie pagate da tutti i membri della famiglia, rispettivamente emesse dall'agente delle imposte, e dal sindaco;

2. La dichiarazione del padre, od in sua mancanza della madre, o del tutore, autenticata dal sindaco, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove redditi di qualsiasi natura.

I concorrenti dovranno essere di buona complessione e scevri d'infermità comunicabile: perciò verranno essi sottoposti in una sala del collegio ad una visita medica, nel giorno precedente agli esami.

V. I concorrenti, che non presenteranno nel tempo stabilito gl'indicati regolari documenti, e pei quali non risulterà abbastanza provata la *condizione disagiata* delle rispettive famiglie, non saranno ammessi al concorso.

Esami.

VI. Gli esami di concorso comprendono prove scritte e prove orali.

Tali prove saranno ordinate in guisa che, pur aggirandosi pei concorrenti non ancora inscritti all'Università, intorno le materie comprese nei programmi per la licenza liceale o tecnica, non ripetano l'esame stesso di licenza, ma più particolarmente diano modo d'apprezzare il criterio del giovane, la sodezza delle sue cognizioni.

Due gli esami in iscritto ed in lingua italiana, cioè:

1. Una *composizione letteraria* comune a tutti i concorrenti;

2. Un tema di *Storia italiana* o di *Filosofia* per gli aspiranti alle Facoltà di giurisprudenza e di Lettere; di *Fisica* o di *Storia naturale* per gli aspiranti alla Facoltà medica; di *Fisica* o di *Matematica* o *Storia naturale* per gli aspiranti alla Facoltà di scienze fisiche, chimiche, matematiche e naturali.

Per gli studenti già inscritti all'Università, il secondo tema sarà scelto fra le materie obbligatorie degli anni precedenti di corso.

I concorrenti che per qualsiasi motivo non fossero presenti alla dettatura dei temi, saranno esclusi dal concorso.

Le prove scritte si terranno in due giorni nell'ordine indicato.

Sono lasciate al concorrente sei ore di tempo per isvolgere ciascun tema.

Due del pari gli esami orali, che seguiranno gli anzidetti in iscritto. Ciascuno; che sarà di almeno mezz'ora per ogni concorrente, dovrà successivamente sostenersi davanti a speciali Sotto-Commissioni: una per la *Letteratura italiana e latina*, *Filosofia* e la *Storia*; l'altra per la *Fisica, Matematica* e *Storia naturale*.

Un esame comprenderà la *Letteratura italiana* e *latina* per i provenienti da Licei, la *Letteratura italiana* e *Geografia* per i provenienti da Istituto tecnico.

L'altro esame riguarderà:

la *Storia* e la *Filosofia* per gli aspiranti allo studio delle leggi o della filosofia e lettere;

la *Fisica* e *Storia naturale* per gli aspiranti allo studio della medicina e delle scienze naturali;

la *Fisica* e *Matematica* per gli aspiranti allo studio delle scienze fisiche, chimiche e matematiche.

Le stesse norme varranno per i concorrenti già inscritti all'Università, avvertendo che le interrogazioni saranno per essi in relazione, per qualità e grado, agli studi fatti ed ai corsi seguiti.

Per la graduazione dei concorrenti sarà pure tenuto conto degli esami sostenuti da essi nei tre precedenti anni di studio, come apparirà dai documenti sopra accennati (art. IV *B*), ed altresì delle condizioni economiche, risultanti dagli attestati indicati nell'art. IV *G*.

L'ammissione in Collegio dei vincitori nel concorso non avverrà se non dopo l'approvazione del Regio Ministero della Pubblica Istruzione, e la presentazione dell'attestato di essere regolarmente iscritti nel ruolo degli studenti nell'Università di Pavia, avendo conseguito il diploma di licenza liceale o tecnica.

Pavia, 6 luglio 1892.

Il Presidente
A. CORRADI.

Il Segretario
G. DAPELLI.

AMMINISTRAZIONE DEI REALI EDUCATORI FEMMINILI DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È bandito il concorso al Magistero di 5ª classe elementare nel Regio Educatorio *Regina Maria Pia* di Napoli, con lo stipendio annuo di L. 1000, oltre il vitto e l'alloggio.

Siffatto concorso sarà per titoli, ed anche per esame, ove la Commissione lo creda opportuno, e si effettuerà con le norme stabilite dal R. decreto dei 30 novembre 1864 n. 2043.

Coloro che intendono di prendervi parte dovranno farne domanda al R. Commissario straordinario non più tardi del 31 agosto prossimo. Con la domanda, scritta in carta da bollo da cent. 60, saranno uniti i titoli e documenti che seguono:

a) patente elementare di grado superiore;

b) fede di nascita, dalla quale risulti non avere la candidata meno di 25 anni, nè oltrepassato il trentacinquesimo;

c) certificato negativo di penalità;

d) attestato di buona condotta;

e) dichiarazione medica di sana costituzione fisica.

Le domande che giungessero dopo il termine indicato, o pervenendo entro il termine medesimo non fossero munite dei relativi titoli e documenti, si avranno come non fatte.

Napoli, 13 luglio 1892.

Il R. Provveditore
Commissario straordinario
PALMUCCI.

N. 26074 - 4ª Divisione.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 30 dicembre 1888 n. 5874, colla quale vennero dichiarati di pubblica utilità i lavori del raddoppio binario della ferrovia Roma-Napoli, richiesti d'urgenza nell'interesse militare;

Veduto il decreto prefettizio 18 marzo 1892 n. 9706, con cui venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate coi proprietari per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la polizza rilasciata dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 20 giugno 1892 col numero 20810, constatante l'avvenuto deposito delle somme dovute ai suddetti;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di Registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle Ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Ceccano, notificato al proprietario interessato, all'Agenzia delle Imposte dirette e del catasto di Frosinone per la voltura in testa al Demanio dello stabile occupato.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento della indennità depositata, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da

vincoli reali degli stabili rappresentati dalla indennità, da farsi a cura e spese dello interessato con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il Sindaco di Ceccano provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto ed a notificarlo all'interessato a mezzo di Usciere comunale.

Roma, 4 luglio 1892.

Per il Prefetto
BRUNELLI.

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Il Segretario: TORRONI.

ELENCO DESCRITTIVO
dello stabile di cui si autorizza l'occupazione.

1. Strangolagalli Luigi fu Paolo, utilista, domiciliato in Ceccano.
Tamburini Giuseppe fu Nicola, direttario, domiciliato in Ceccano.
Terreno seminativo nudo in vocabolo Colle Cesi, descritto alla sez. 5ª col numero 1503 di mappa, confinante Berardi e rimanente proprietà.
Superficie da occuparsi, m.q. 100.
Indennità stabilita, lire 30.

Registrato a Ceccano li 7 luglio 1892 al num. 5, vol. 13, mod. 1. Esatte lire - Gratis nell'interesse dello Stato.

IL RICEVITORE.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 19 luglio 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	
			nelle 24 ore precedenti	Minima
Belluno	3[4 coperto	—	23 4	12 2
Domodossola	sereno	—	26 0	12 8
Milano	3[4 coperto	—	28 1	16 4
Verona	sereno	—	27 2	18 0
Venezia	3[4 coperto	calmo	29 2	17 9
Torino	1[4 coperto	—	28 1	18 0
Alessandria	3[4 coperto	—	29 2	17 9
Parma	coperto	—	28 7	18 7
Modena	3[4 coperto	—	30 9	18 8
Genova	1[2 coperto	legg. mosso	24 6	19 1
Forlì	1[2 coperto	—	28 4	21 5
Pesaro	3[4 coperto	calmo	31 7	19 3
Porto Maurizio	coperto	calmo	26 4	19 6
Firenze	1[2 coperto	—	26 7	16 5
Urbino	coperto	—	27 9	18 6
Ancona	3[4 coperto	calmo	30 9	21 0
Livorno	1[4 coperto	mosso	26 3	18 5
Perugia	3[4 coperto	—	27 7	15 4
Camerino	1[2 coperto	—	24 7	15 5
Chieti	sereno	—	31 8	20 0
Aquila	1[2 coperto	—	26 3	14 0
Roma	3[4 coperto	—	30 0	18 3
Agnone	sereno	—	25 6	13 3
Foggia	sereno	—	33 1	22 0
Bari	sereno	calmo	34 5	24 4
Napoli	1[2 coperto	legg. mosso	27 4	19 9
Potenza	sereno	—	25 8	16 0
Lecce	sereno	—	31 0	21 5
Cosenza	sereno	—	32 0	17 8
Cagliari	sereno	calmo	32 5	20 5
Reggio Calabria	1[2 coperto	agitato	28 6	22 9
Palermo	nebbioso	calmo	33 1	18 7
Catania	nebbioso	calmo	33 0	22 9
Caltanissetta	sereno	—	32 5	22 0
Siracusa	1[4 coperto	legg. mosso	30 4	23 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 19 luglio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 758 2
Umidità relativa a mezzodì. . . . . . = 43
Vento a mezzodì . . . . . . Sud debole.
Cielo a mezzodì . . . . 1[4 coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 29°,9. Minimo = 18°,3.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 19 luglio 1892.

In Europa pressione alquanto bassa al Sudovest della Russia e intorno alla Transilvania, piuttosto elevata all'occidente. Leopoli 752; Riga 754; Zurigo 761; Brest 766; Corogna 769; Ebridi 748.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito 4 a 5 mm. al Nord, pressochè stazionario al Sud; venti freschi ad abbastanza forti da libeccio a ponente al Nord e Centro, qualche temporale con pioggia sull'Italia superiore; temperatura alquanto diminuita al Centro.

Stamane: cielo alquanto nuvoloso al Nord e Centro, sereno o nebbioso in Sicilia, sereno al Sud del continente, venti deboli a freschi specialmente del 4° quadrante; barometro a 762 mm. in Sardegna, a 759 a Lecce, Roma, Nizza, Belluno, leggermente depresso da 757 a 758 nella Valle Padana.

Mare mosso lungo la costa tirrenica.

Probabilità: venti deboli a freschi intorno al ponente; cielo sereno al Sud, vario con qualche temporale al Nord.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 18. — Vi fu stasera all'*Hôtel Metropole* il pranzo annuale della Camera italiana di commercio

Fu presieduto dall'ambasciatore conte Tornielli, e vi assistettero il Duca d'Aosta, il personale dell'Ambasciata italiana, il Lord Mayor, il presidente della Camera di commercio, Bonacina, e duecento membri della Colonia italiana.

Dopo un brindisi alla Regina ed alla Famiglia reale inglese, il conte Tornielli propose un brindisi, accolto con entusiastici applausi, al Re e alla Regina d'Italia ed al Duca d'Aosta dicendo:

« La fede che gli Italiani hanno nei loro Principi non può esprimersi con parole in un brindisi ».

Il Lord Mayor disse:

« I legami amichevoli che uniscono l'Italia e l'Inghilterra sono durevoli. Spero che questi sentimenti cresceranno sempre più col tempo ».

Il Duca d'Aosta, rispondendogli, fece allusione alle prove di amicizia che ha ricevuto in Inghilterra e terminò con un brindisi alla Regina Vittoria.

Il sig. Bonacina, rispondendo ai brindisi fatti alla Camera italiana di commercio, disse che il libero scambio deve tosto o tardi trionfare sul protezionismo.

LONDRA, 19. — Elezioni generali politiche. — Finora furono eletti alla Camera dei Comuni 660 deputati; cioè 261 conservatori, 50 unionisti, 272 gladstoniani, 9 parnellisti e 68 antiparnellisti.

I conservatori guadagnano 17 seggi, gli unionisti 8 ed 1 gladstoniani 76.

Sono quindi finora eletti 311 deputati ministeriali e 349 di opposizione.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 19 luglio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 luglio 92	—	—		— —	93,52 1/2 57 1/2 55		— — 1
RENDITA 5 0/0 2.a grida		—	—	93,55 93,57 1/2	93 56 3/4			— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—	93,60	— —			— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 aprile 92	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 2.a grida	»	—	—		— —			58 —
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			100 50
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			92 50
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			100 50
» Rothschild	1 giugno 92	—	—		— —			102 —
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 92	500	500		— —			— — 2
» 4 0/0 1.a Emissione	1 aprile 92	500	500		— —			428 —
» 4 0/0 2.a, 3 a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			419 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			463 —
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			477 —
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			487 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 92	500	500		— —			645 — 3
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			515 — 4
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1330 —
» » Romana	1 luglio 92	1000	1000		— —			1005 — 5
» » Generale	»	300	300		— —	325 322		— — 6
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			440 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			30 —
» » Industr. e Comm. (antiche)	1 ottob. 91	500	500		— —			525 —
» » » » cert. prov.	»	500	400		— —			— —
» » » » nuove liberate	»	500	500		— —			490 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 92	500	400		— —	539,50		— — 7
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			— —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 aprile 92	500	500		— —	865		— —
» » Acqua Marcia	1 luglio 92	500	500		— —	1128 1120		— — 8
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genn. 90	500	500		— —	312,50 342		— — 9
» » Immobiliare	1 luglio 92	500	500		— —	177 76 75 1/2 75 74 1/2	74 70)	— 10
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 » 90	250	250		— —			140 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	161 60 1/2 60 59 58	1/2 58)	— —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			280 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 luglio 92	250	250		— —			210 —
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			40 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 luglio 92	250	250		— —	175 74 1/2 74 71 73	1/2 74)	— 11
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			80 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			230 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 92	500	500		— —			284 12
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	1 » 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 » 92	500	500		— —			443 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			410 —
» » 4 0/0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	1 luglio 92	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 . o)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 92	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

16 luglio 1892.

Consolidato 5 0/0 . . . . . . L. 93 630
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 91 460
Consolidato 3 0/0, nominale . . . » 57 812
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale » 56 507

B. TANLONGO, Presidente

(1) ex £. 2,17 — (2) ex £. 12,50 — (3) ex £. 23,50 — (4) ex £. 12,50 — (5) ex £. 25 — (6) ex £. 7,15 — (7) ex £. 12 — (8) ex £. 12,50 — (9) ex 1890-91 £. 20 — (10) ex £. 5 — (11) ex — £. 6,25 — (12) ex £. 6,34.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni	— —	— —	102 87 1/2
	Parigi	Cheques	— —	— —	103 55
2	Londra	90 giorni	— —	— —	25 92
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi } 28 Luglio
Prezzi di compensazione }
Compensazione . . . 29 »
Liquidazione . . . 30 »

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Visto: Il Presidente: B. TANLONGO.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1892.

Rendita 5 0/0	95 90	Az. Banco di Roma	430 —	Az. Soc. Mat. Later.	220 —
» 3 0/0	58 —	» Banca Tiberina	23 —	» » Navig. Gen. Italiana	290 —
Obbl. Beni Eccles.	— —	» » Ind. e Com.	550 —	» » Metallurgica Italiana	200 —
Prest. Rotschild 5 0/0	102 —	» » » Certif.	490 —	» » della Piccola Borsa	240 —
Ob. città di Roma 4 0/0	425 —	» Soc. Cred. Mobil.	523 —	» » Caoutchouc	55 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	462 —	» » » Merid.	— —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —	» » Gas stampigl.	885 —	» » Risanamen.	179 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1/2 0/0	485 —	» » Acqua Marcia st.	1140 —	» » Fondiar. incendi	80 —
Az. Fer Meridionali	670 —	» » Condot. d'ac.	350 —	» » Fond. Vita	230 —
» » Mediterranee	525 —	» » Gen Illumin.	220 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	410 —
» » » certif.	515 —	» » Tramway Om.	140 —	» » » 4 0/0	170 —
» Banca Nazionale	1330 —	» » » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	290 —
» » Romana	1035 —	» » Molini e Magaz. Gen.	135 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	244 —
» » Gen. vers. 425)	372 —	» » Immobiliare	175 —		
» » » » 450)	—	» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	— —		

TURINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.